

PARTE GENERALE

Modello ex D.Lgs. 231/2001
EURIST S.R.L.

Versione Settembre 2022

Sommario	p. 2
CAPITOLO I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	p. 4
1. INTRODUZIONE	p. 4
1. Natura delle responsabilità	p. 5
2. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	p. 6
3. Fattispecie di reato	p. 6
4. Apparato sanzionatorio	p. 10
5. Delitti tentati	p. 12
6. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente	p. 13
7. Reati commessi all'estero	p. 15
8. Procedimento di accertamento dell'illecito	p. 16
9. Modelli di organizzazione, gestione e controllo	p. 17
10. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	p. 18
CAPITOLO II - DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: MODELLO DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DI EURIST S.R.L.	p. 20
2. ASSETTO ORGANIZZATIVO DI EURIST S.R.L.	p. 20
2.1. Modello di governance Eurist S.r.l.	p. 21
CAPITOLO III - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EURIST S.R.L. E METODOLOGIA SEGUITE PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	p. 24
3. PREMESSA	p. 24
3.1. Il progetto di Eurist per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001	p. 24
3.1.1. Individuazione dei processi e dei "Key Officer" e identificazione delle aree di rischio (fase 1 e 2)	p. 25
3.1.2. Rilevazione della situazione "As-Is", valutazione del modello di controllo in essere e Gap Analysis ed Action Plan (fase 3 e 4)	p. 25
3.1.3. Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (fase 5)	p. 26
CAPITOLO IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ...	p. 28
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	p. 28
4.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	p. 28
4.2. Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza	p. 30
4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	p. 31
4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (flussi informativi)	p. 32
4.5. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	p. 33
4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni	p. 34
CAPITOLO V - SISTEMA DISCIPLINARE	p. 35
5. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	p. 35
5.1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati	p. 35
5.2. Violazione del Modello e relative sanzioni	p. 36
5.3. Misure nei confronti degli Amministratori	p. 38
5.4. Misure nei confronti dei Sindaci	p. 38
5.5. Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti e collaboratori	p. 38

CAPITOLO VI - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	p. 39
6. PREMESSA	p. 39
6.1. Dipendenti ed altri destinatari	p. 39
CAPITOLO VII - ADOZIONE DEL MODELLO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	p. 41
7. ADOZIONE DEL MODELLO	p. 41
7.1. Verifiche e controlli sul Modello	p. 41
7.2. Aggiornamento ed adeguamento	p. 41

CAPITOLO I - DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1. INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica¹.

Il D.Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato².

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute "responsabili" per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 231/2001)³.

¹ Al riguardo, si segnala che la Corte di Cassazione Sezione VI, con la pronuncia del 22 aprile 2004 n. 18491, ha stabilito che le norme sulla responsabilità amministrativa degli enti non si applicano alle imprese individuali, respingendo così la richiesta, da parte della pubblica accusa, di applicazione di una misura cautelare interdittiva ad una ditta individuale. In particolare, per la pubblica accusa il d.lgs. 231/2001 andava applicato anche alle ditte individuali e questo perché i) il decreto opera un'esplicita esclusione solo con riferimento allo Stato, agli enti pubblici territoriali e a quelli non economici e che svolgono funzioni di rilievo costituzionale; ii) l'applicazione del d.lgs. 231/2001 anche ai soggetti privi di personalità giuridica testimonia la volontà del Legislatore di allargare il più possibile il campo di applicazione del decreto, facendovi rientrare cooperative, fondazioni, consorzi e associazioni non riconosciute. Non essendo quindi contenuto alcun accenno specifico all'impresa individuale, "una interpretazione sistematica e razionale" condurrebbe secondo la pubblica accusa a considerare responsabili "quei soggetti economici che, dotati di strutture più agili e privi di qualsiasi forma di controllo, costituiscono con tutta evidenza un terreno fertile per il compimento di attività illecite". Di questo avviso non è stata però la Cassazione che ricorda il complesso percorso di recepimento delle convenzioni internazionali sulla responsabilità degli enti "collettivi". La stessa Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 è molto chiara sul punto fornendo le ragioni di politica criminale alla base della scelta di introdurre forme di responsabilità per gli enti collettivi: l'esigenza di omogeneità e razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra gli Stati e soprattutto la consapevolezza che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere da soggetti a struttura organizzata e complessa. Il d.lgs. 231/2001 prende, infatti, in considerazione le possibili vicende modificative dell'ente per evitare che operazioni straordinarie, come fusioni o scissioni, possano essere uno strumento per eludere la responsabilità amministrativa. La Cassazione si concentra, inoltre, sui possibili profili di incostituzionalità dovuti alla diversità di trattamento tra ditta individuale ed ente collettivo, sottolineando come si tratti di due soggetti con tali e diverse caratteristiche da giustificare ampiamente un trattamento diversificato.

² La legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996); la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997); la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 9 dicembre 1997). In relazione alla ratifica delle convenzioni sopra citate (per lo più elaborate in base all'art. 3 del Trattato dell'Unione europea), la legge 300/2000 contiene la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica; disciplina necessaria in quanto, fra gli obblighi convenzionali assunti dall'Italia vi era, anche, l'introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. Il secondo protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 3, secondo Protocollo Addizionale, 19 giugno 1997), a sua volta, aveva previsto l'obbligo, per ciascuno Stato membro, di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per i delitti di frode, corruzione attiva e riciclaggio di danaro, consumati o tentati da determinati soggetti a beneficio delle persone giuridiche stesse; inoltre, l'obbligo di prevedere una responsabilità delle persone giuridiche era espressamente contemplato dall'art. 2 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Il sopra citato secondo Protocollo Addizionale ha il fine di proteggere gli interessi finanziari della Comunità europea da atti compiuti da persona fisica per conto di persone giuridiche e da atti finalizzati al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L'Italia, pur non avendolo ratificato, ha emanato, con la legge delega 300/2000 e con il successivo d.lgs. 231/2001, una disciplina che ne ricalca i contenuti (utilizzando, tra l'altro, la discrezionalità concessa nel secondo Protocollo Addizionale ai singoli Stati per l'adozione di sanzioni interdittive). L'art. 4 del secondo Protocollo in questione prevede, come principio di carattere generale, l'obbligatoria irrogazione di sanzioni afflittive, proporzionate e dissuasive, di natura pecuniaria, amministrativa o penale. Gli Stati aderenti al secondo Protocollo sono stati lasciati liberi di prevedere altre sanzioni, oltre a quelle sopra citate, quali l'esclusione dal godimento di vantaggi pubblici, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria e provvedimenti giudiziari di scioglimento. Il legislatore italiano, pur non essendo tenuto a prevedere sanzioni interdittive, le ha introdotte senza aver formalmente ratificato il secondo Protocollo Addizionale.

³ Recita così l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; b)

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima. Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio della società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette nella realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto suddetto.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se soggetti apicali e/o i loro sottoposti, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁴.

1. Natura delle responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231 /2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *"nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia"*.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo "amministrativo" - in ossequio al dettato dell'art. 27 della nostra Costituzione⁵ - ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo "penale".

In tal senso si vedano - tra i più significativi - gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

⁴ Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente - L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

⁵ Art. 27, comma 1, della Costituzione: "La responsabilità penale è personale".

2. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”: art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza: art.5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art.5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse proprio o di terzi.

3. Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001⁶;
- delitti contro la fede pubblica in materia di monete e valori bollati, nonché di contrabbando⁷;

⁶ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni europee di tipo agricolo (art. 2 L. n. 898/1986), frode in competizioni sportive (artt. 1 e 4 L. n. 401/1989), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), corruzione per un atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio ove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea (artt. 314, 316, 323 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), nonché induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

⁷ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del DL 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contrattazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). L'art. 25-sexiesdecies, introdotto nel 2020 nel corpo del d.lgs. n. 231/2001, prevede invece i reati di contrabbando di cui al DPR n. 43/1973, e in particolare: contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.

- reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001⁸;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (quali associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, assistenza agli associati, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, finanziamento di condotte con finalità di terrorismo, sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro, condotte con finalità di terrorismo, attentato per finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, istigazione a reati di terrorismo, aggravante terroristica di altri reati richiamati dall'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001⁹);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater 1 D.Lgs. 231/2001¹⁰);
- delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001¹¹;

282), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285), contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287), contrabbando nei depositi doganali (art. 288), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289), contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290), contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, 291-ter, 291-quater), altri casi di contrabbando (art. 292).

⁸ L'art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (arti. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegali ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31).

⁹ L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando ragione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce che promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive, nonché l'art. 270-ter (assistenza agli associati), l'art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, l'art. 270-quater.1 c.p. (organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo), l'art. 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), l'art. 270-quinquies.1 c.p. (finanziamento di condotte con finalità di terrorismo), l'art. 270-quinquies.2 c.p. (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro), l'art. 270-sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo), l'art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), l'art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), l'art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), l'art. 302 c.p. (istigazione ad uno dei reati di terrorismo), l'art. 407, comma 2, lett. A), n. 5, c.p.p. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo), l'art. 1 L. n. 15/1980 (aggravante terroristica o eversiva per delitti comuni).

¹⁰ L'art. 25-quater.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

¹¹ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

- reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001¹²);
- reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della legge 16 Marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite con il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 e il 31 Maggio 2001"¹³;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001)¹⁴;
- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dal nuovo art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001¹⁵;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 7 della legge 18 Marzo 2008, n. 8 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il

¹² L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

¹³ La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato" [art 3, lett. a), b), c) e d)].

I reati transnazionali in relazione ai quali l'art. 10 della legge n. 146 /2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. ("associazione per delinquere") e 416-bis c.p. ("associazione di tipo mafioso"), all'art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 ("associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri") e all'art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 ("associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"); reati concernenti il "traffico di migranti" di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti "intralcio alla giustizia" di cui agli artt. 377-bis c.p. ("induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria") e 378 c.p. ("favoreggiamento personale").

E da notare che, in questo caso, l'ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell'ente non è stato operato - come in precedenza - con l'inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d. lgs. 231/2001, bensì mediante un'autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrati vi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231".

¹⁴ L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza) ha inserito nel corpus del d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale. In conseguenza di tali condotte, configurabili come delitti, poste in essere da soggetti funzionalmente legati alla società, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta a una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e, nel caso di condanna per uno dei delitti sopra menzionati, alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno. L'inserimento dell'articolo 25-septies nella sezione Iii, capo I del d.lgs. 231/2001, comporta l'applicazione, anche con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di tutte le norme del d.lgs. 231/2001 (fra le quali il presupposto del vantaggio o interesse della società, il valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la possibilità di adottare tali modelli sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative delle società).

La legge 3 agosto 2007, n. 123 rappresenta una svolta nel processo di cambiamento che si è manifestato in questi ultimi anni nella legislazione nazionale. In particolare, per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Mentre in precedenza le attività di prevenzione erano finalizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente grava ora sulle società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'illecito contemplato dall'art. 25-septies, per le peculiarità dei reati ivi descritti, offre pertanto alle imprese un impulso per integrare i modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, nonché per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

¹⁵ In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, nonché 648-ter.1 del codice penale, l'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa l'art. 25-octies prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente disciplinati in ambito transnazionale.

23 Novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno)¹⁶;

- delitti di criminalità organizzata, richiamati all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001¹⁷;
- delitti contro l'industria ed il commercio richiamati all'art. 25-bis. 1 D.Lgs. 231/2001¹⁸;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001¹⁹;
- delitti ambientali richiamati all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001²⁰;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001²¹;
- reati di razzismo e xenofobia richiamati all'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001, relativi all'art. 604-bis c.p.;
- reati tributari richiamati all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001²².

In base all'art. 187-quinquies del D.Lgs. 58/1998, l'ente può essere altresì punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore ai

¹⁶ La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato ulteriormente le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto l'art. 24-bis rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". Il nuovo art. 24-bis d.lgs. 231 del 2001 introduce pertanto la responsabilità amministrativa a carico dell'ente nel caso di commissione dei seguenti delitti: art. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), art. 617-*quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), art. 617-*quinquies* (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), art. 635-*bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), art. 635-*ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), art. 635-*quater* (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici), art. 635-*quinquies* (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità), art. 615-*quater* (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), art. 615-*quinquies* (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), art. 491-*bis* (Falsità in documenti informatici) e 640-*ter* (Frode informatica), 640-*quinquies* (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 8 marzo 2008, n. 48 modificando così il titolo XIII del libro secondo del codice penale. Infine si fa riferimento all'art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019, per il reato di falso in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

¹⁷ Si parla dei delitti di associazioni per delinquere, anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990), delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.).

¹⁸ Si parla dei delitti di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.), illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

¹⁹ Si parla dei delitti di cui agli artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, della L. n. 633/1941.

²⁰ Si parla dei delitti di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.), uccisione distruzione cattura prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Vi sono poi altri illeciti puniti dal Codice dell'Ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2002, quali inquinamento idrico (art. 137), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), siti contaminati (art. 257), falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 e art. 260-bis), traffico illecito di rifiuti (art. 259 e art. 260), inquinamento atmosferico (art. 279), nonché reati previsti agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-bis, 6, comma 4, L. n. 150/1992, nonché art. 3 comma 6 L. n. 549/1993 e artt. 8 e 9 d.lgs. n. 202/2007 in materia di tutela dell'ozono, dell'ambiente marino e di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi.

²¹ Si parla dei delitti previsti all'art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 (lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), nonché all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

²² Si parla dei reati di cui al d. lgs. n. 74/2000, e in particolare di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), indebita compensazione (art. 10-*quater*).

quindici milioni di euro ed il fatturato è determinabile ai sensi dell'art. 195, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'art. 14 (divieto di abuso di informazioni privilegiate) o del divieto di cui all'art. 15 (divieto di manipolazione del mercato) del Regolamento UE n.596/2014, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

Per di più l'ultimo comma del citato art.187-quinquies dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del D.Lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate concernenti, fra l'altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente (si veda *infra* paragrafo 1.10)²³.

4. Apparato sanzionatorio

Sono previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare)²⁴;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare²⁵) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi

²³Art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998: "Responsabilità dell'ente - 1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."

²⁴ Si segnala che l'art. 25-sexies, comma 2, del d.lgs. 231/2001 prevede che "Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Analogamente, con riferimento agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, l'art. 187-quinquies, comma 2, prevede che: "Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto". Si segnala, altresì, che l'art. 39, comma 5, della legge n. 26212005 ha introdotto, in materia di sanzioni pecuniarie relative ai reati societari, la seguente disposizione: "Le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate".

²⁵ Con riferimento specifico agli operatori del settore bancario è opportuno segnalare che le sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 231/2001, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'art. 15 del D.Lgs. 231/2001. Il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 ha, difatti, previsto al Capo II -Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della finanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231- Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato, che al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 97, sia inserita la seguente sezione: "Sezione V-bis -Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato- Art. 97-bis Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 4. Le sanzioni interdittive indicate dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5.11 presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie".

dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione²⁶;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sentenza interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fino ad un massimo di euro 1.549.370,69. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina: il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (fra i più rilevanti, si tratta di reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamenti illecito dei dati di cui all'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di evasione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001; delitti di pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quarte D.Lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006); reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, di cui all'art.

²⁶ Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare -in data 27 aprile 2004- la misura dell'interdizione dai rapporti con la pubblica amministrazione a carico di Siemens Ag, nell'ambito dell'inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l'integrazione dell'originario provvedimento restringendone l'applicazione allo specifico ramo d'azienda nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da *manager* di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l'interdizione nei confronti di Siemens Ag alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d'azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che potranno pertanto continuare a svolgere le proprie attività anche nell'ambito di appalti pubblici.

Il provvedimento integrativo del GIP di Milano nella vicenda Siemens-Enelpower appare riconducibile al citato art. 14, comma 1, del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*". Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che "*Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o determinate amministrazioni*". Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 231/2001 "*Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*". La stessa relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: "*Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzionalità. La necessità di questa selezione -conviene ripeterlo- deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese*".

25-septies D.Lgs. 231/2001; reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dal nuovo art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti ²⁷.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva²⁸.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001²⁹.

5. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo" previsto dall'art. 56,

²⁷ Art. 13, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 231/2001. A tal proposito si veda anche l'art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva".

²⁸ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 d.lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17".

²⁹ Si veda l'art. 15 del D.Lgs. 231/2001 : "Commissario giudiziale - se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni.- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio per la collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni su/l'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti e i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

comma 4, c.p.³⁰

6. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1 del D.Lgs. 231/2001 dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alla società e agli enti con personalità giuridiche, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi soci possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001³¹), ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001, regolano l'incidenza, sulla responsabilità dell'ente, delle vicende modificative connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente; dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma che: *"il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (incoerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.)³² e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere³³.

³⁰ Secondo l'art. 56, comma 1, c.p. risponde di delitto tentato: " Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

³¹ Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente - 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia".

³² Art. 2504-bis c.c.: "Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte". Il d.lgs. 612003 ha così modificato il testo dell'art. 2504-bis.: "Effetti della fusione - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

³³ La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato³⁴.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione ed alla scissione concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001³⁵, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbero imputarsi le sanzioni a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- a) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- b) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito³⁶.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte

ora enunciata determini una "dilatazione" di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie". Il legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui: "Salvo quanto previsto dall'art. 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo." Si ricorda che l'art. 17 prevede quanto segue: "1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".

³⁴ Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-decies, comma 2, c.c., ai sensi del quale: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico". Il d.lgs. 672003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-quater c.c., modificandola come segue: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico".

³⁵ Art. 11 del d.lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (...)".

³⁶ La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "L'ente risultante dalla fusione e l'ente che, in caso di scissione, risulterebbe esposto ad una sanzione interdittiva possono ovviamente evitarne in radice l'applicazione provvedendo alla riparazione delle conseguenze del reato, nei sensi e nei termini indicati in via generale dall'art. 17. Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere (...), che quando l'operatività della citata disposizione risultasse preclusa dal superamento del limite temporale dell'apertura del dibattimento, l'ente interessato abbia comunque facoltà di richiedere al giudice la sostituzione della sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quella inflitta all'ente per il medesimo reato. La sostituzione è ammessa alla condizione che, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata una modifica organizzativa idonea a prevenire la commissione di nuovi reati della stessa specie e che, inoltre, l'ente abbia risarcito il danno o eliminato le conseguenze del reato e messo a disposizione per la confisca il profitto eventualmente conseguito (s'intende, per la parte riferibile all'ente stesso). Resta salva, in ogni caso, la facoltà di chiedere la conversione anche in executivis a norma dell'articolo 78".

nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi ai reati successivamente commessi³⁷.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001)³⁸, modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.³⁹; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- i. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- ii. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta ed alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

7. Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero⁴⁰.

La relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5 comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

³⁷ Art. 32 d.lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. *Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione hanno avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'art. 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.* 2. *A tal fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e delle attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.* 3. *Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.* La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

³⁸ Art. 33 del d.lgs. 231/2001: "Cessione d'azienda - 1. *Nel caso di cessione d'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dall'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.* 2. *L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.* 3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso di conferimento d'azienda.*"

Sul punto la relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità - e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

³⁹ Art. 2560 c.c.: "Debiti relativi all'azienda ceduta - *L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.*"

⁴⁰ L'art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: " 1. *Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7,8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.* 2. *Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.*"

- iii. l'ente può rispondere sono nei casi ed alle condizioni previste dagli artt.7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁴¹. Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli art. da 24 a 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia pervista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- iv. nei casi ed alle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono, dunque, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art.36 del D.Lgs. 231/2001 prevede che: *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale⁴², è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato, presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente

⁴¹ Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluni dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta di Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dai casi indicati nei due articoli precedenti commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto".

Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene".

⁴² Così, testualmente, si esprime la relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

per l'illecito amministrativo⁴³. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

9. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art.6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società, dunque, dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non dipende da una propria "colpa organizzativa"⁴⁴.

Nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta⁴⁵.

In ogni caso la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- a) la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

⁴³ Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: "Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando.- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale ; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario".

Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale " Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità" (vale a dire quelle previste dal Titolo lii del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento , richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

⁴⁴ La relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: " Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, comesi è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "Si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito · soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti".

⁴⁵ Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente - Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, devono⁴⁶:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- v. introdurre un sistema disciplinare atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

10. Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 sancisce che: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Confindustria ha definito le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Linee guida di Confindustria”), aggiornate a Marzo del 2008, che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e che enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- predisposizione di sistemi di controllo preventivo;
- adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento ed un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

La Eurist adotta il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, adattandole, naturalmente alle esigenze e peculiarità della società, ritenendo l'adozione del modello una via attraverso la quale migliorare l'apparato di governo societario, e ciò non solo nell'ottica della prevenzione dei reati.

⁴⁶ Si veda l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

CAPITOLO II - DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: MODELLO DI GOVERNANCE ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DI EURIST S.R.L.

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO DI EURIST S.R.L.

Amministratore Unico: Paolo Ferrari nato a Savona (SV) il 30 agosto 1957 residente in Roma, Via Vincenzo Statella n° 64 codice fiscale FRRPLA57M30I480V

Organigramma

➤ **ORGANI DIREZIONALI:**

- Amministratore Unico – Paolo Ferrari
- Direzione Amministrativa – Antonio Cristofanilli
- Direzione Tecnica – Edoardo Rossi

➤ **GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Direzione Amministrativa – Antonio Cristofanilli

- Contabilità Generale – Enza Brancato

➤ **GESTIONE E ORGANIZZAZIONE CENTRI DI RISTORAZIONE**

Direzione Tecnica – Edoardo Rossi

- Personale addetto ai servizi
 - Cuochi/e
 - Aiuto cuochi/e
 - Addetti/e ai servizi di ristorazione

2.1.1. Modello di governance Eurist S.r.l.

Eurist S.r.l. ha per oggetto sociale:

➤ La Ristorazione Collettiva e il Catering sono le attività principali.

➤ L'oggetto sociale in forma estesa:

- Gestione di mense aziendali e scolastiche, gestione di ristoranti, tavole calde, alberghi e servizi di ristoro, gestione di distributori automatici di generi alimentari e bevande, rappresentanze in genere, commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari, gestione di servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione.
- Organizzazione di eventi, congressi, riunioni aziendali, premiazioni ed inaugurazioni, organizzazione e consulenza per conferenze e fiere.
- Organizzazione di hospitality desk e stands con fornitura di servizi hostess e stewards.
- Consulenza nel settore della promozione dell'immagine aziendale e delle pubbliche relazioni, creazione di loghi e marchi aziendali, grafica pubblicitaria, realizzazione di siti web e siti per il commercio elettronico.
- Noleggio gazebo, palchi, strutture gran gala ed attrezzature tecniche per eventi, congressi e fiere.
- Servizi di wedding planner ovvero organizzazione e pianificazione di matrimoni.
- Gestione, promozione ed organizzazione di attività sportive, realizzazione e gestione di impianti e centri sportivi comprese palestre e centri benessere.
- La Società potrà inoltre compiere, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, qualsiasi operazione mobiliare, finanziaria o immobiliare, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere e la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie anche reali che siano strettamente inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà svolgere qualsiasi altra attività affine o collegata sul piano industriale e commerciale con quelle sopra elencate; può altresì rendere a società controllate e collegate, direttamente o indirettamente, di essa o della propria controllante, prestazioni

d'opera e servizi analoghi a quelli eseguiti per l'esercizio della propria attività.

Tutte le predette operazioni potranno essere svolte sia in proprio che per conto o commissione di terzi.

La società potrà stipulare accordi e/o convenzioni, in esclusiva e non, per qualsiasi tipo di prodotto e/o servizio inerente all'oggetto sociale, con qualsiasi ente, sia pubblico sia privato, e/o ditta, sia nazionale sia estera.

La società ha altresì per oggetto: l'esercizio di ogni altra attività ed il compimento di ogni altra operazione necessaria, opportuna ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni in società o ditte aventi scopo analoghi ed affini con esclusione al fine di collocamento; potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico), industriali, commerciali, sia mobiliari sia immobiliari, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale. Le anzidette attività di partecipazione in altre società e di garanzia e finanziarie, dovranno essere propedeutiche al raggiungimento dello scopo sociale, dovranno essere esercitate in misura non prevalente rispetto a quelle ordinarie e non dovranno in alcun modo riferirsi alle attività regolate dalla legge n. 197/1991, nonché da tutte le altre norme che regolano l'attività finanziaria in genere.

Essa potrà altresì prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, enti, persone fisiche e giuridiche e banche sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

Eurist S.r.l. una società a responsabilità limitata ed è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è stato nominato dall'Assemblea a tempo indeterminato.

L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto di nomina.

L'Amministratore Unico è rileggitimo.

All'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico ha i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso od eccettuato, con facoltà di compiere di tutti gli opportuni atti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, comprese tutte le operazioni bancarie attive e passive, eccezion fatta soltanto per gli atti che la legge riserva alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

L'Amministratore Unico può nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori speciali, institori, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'Amministratore Unico può:

- Stipulare, modificare ed estinguere contratti bancari, di factoring e di leasing ed, in particolare, operare su conti correnti bancari nonché postali della società entro il limite della linea di credito accordata alla stessa società, anche effettuando operazioni di sconto di anticipazioni su fatture con o senza cessione del credito nonché emettendo, avallando e girando assegni circolari, di conto corrente, vaglia cambiari e cambiali;
- aprire e chiudere conti corrente e depositi di ogni natura e specie, ivi compresi conti in valuta estera; fare prelievi ed altre operazioni su conti e depositi della società anche mediante ordini od emissioni di assegni anche allo scoperto, purché nei limiti dell'affidamento del conto;
- negoziare, girare ed esigere cambiali (tratte e pagherò), vaglia cambiari, vaglia postali e telegrafici, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro titolo od effetto di commercio, firmando i relativi documenti, girate e quietanze;
- scontare il portafoglio della società firmando le occorrenti girate, ritirare nuovi titoli

dando quietanza, incassare interessi, cedole e dividendi di azioni, ritirare depositi di titoli e valori, curare la denuncia di titoli smarriti provvedendo a quanto necessario per ritirare i nuovi titoli e rilasciare quietanza, prendere in locazione o in uso cassette di sicurezza, armadi o scomparto di casseforti;

- ritirare dalle poste, dalle ferrovie, da compagnie aeree e di navigazione e da qualunque altro ufficio pubblico o privato di spedizione lettere raccomandate ed assicurate, merci, pieghi e quant'altro contenente anche valori;
- costituire depositi di titoli a custodia o in amministrazione, prelevare da depositi a custodia o in amministrazione titoli anche estratti o favoriti da premi con facoltà di esigere capitali, interessi e premi, incassare somme o quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciando quietanze e scarichi nelle forme richieste;
- esigere ogni tipo di pagamento e deposito di somma da persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati a qualsivoglia titolo dovuti rilasciando le relative quietanze ed effettuando pagamenti nei limiti di cui ai precedenti punti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge, ed è convocata dall'organo amministrativo.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, quanto previsto, e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento assembleare.

L'Assemblea ordinaria delibera, inoltre, sugli altri soggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto della società.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza di presenti.

CAPITOLO III - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI EURIST S.R.L. E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3. PREMESSA

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001 e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione della responsabilità della società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale da parte di Eurist S.r.l., da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dai soci, agli utenti, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della società.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorano gli standard di comportamento adottati dalla Società e accrescono la fiducia e la reputazione di cui Eurist S.r.l. gode nei confronti dei soggetti terzi, e soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati ad operare in favore della società in conformità ai suddetti principi etici.

Eurist S.r.l. ha, dunque, inteso avviare una serie di attività volta a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001; inoltre, a tutela della posizione e dell'immagine proprie della società, delle aspettative degli azionisti e/o quotisti e del lavoro di tutti i dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello nell'ambito della società.

3.1. Il progetto di Eurist per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001

Il progetto è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue:

FASI	ATTIVITA'
Fase 1	Individuazione dei processi e dei Key Officer
Fase 2	Identificazione aree di rischio
Fase 3	Rilevazione della situazione "As-Is" e valutazione del modello di controllo in essere
Fase 4	Gap Analysis ed Action Plan
Fase 5	Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Di seguito vengono esposte le metodologie seguite e i criteri adottate nelle varie fasi del progetto.

3.1.1. Individuazione dei processi e dei “Key Officer” e identificazione delle aree di rischio (fase 1 e 2)

L’art. 6, comma2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso.

Si tratta in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili”.

Scopo delle fasi 1 e 2, è stato l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutico all’individuazione delle attività sensibili è stato l’approfondimento dell’analisi della struttura societaria e organizzativa di Eurist, svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

L’analisi dell’organizzazione, del modello operativo e delle procedure/deleghe conferite dalle società, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili ed una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Ulteriore attività è stata l’identificazione dei responsabili del processo/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei relativi meccanismi di controllo, nonché le altre funzioni e soggetti coinvolti.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l’analisi della documentazione sociale che attraverso colloqui con i soggetti chiave, identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

3.1.2. Rilevazione della situazione “As-Is”, valutazione del modello di controllo in essere e Gap Analysis ed Action Plan (fase 3 e 4)

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- a) esistenza di procedure formalizzate;
- a) tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- b) segregazione dei compiti;
- c) esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei

rischi riscontrati e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello teorico di riferimento, sulla base del contenuto della disciplina del Decreto.

Nella predisposizione del presente Modello si è, dunque, tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella società, rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e degli illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio.

Attraverso tale confronto è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso ad individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Nell'ottica del continuo rafforzamento dei presidi di controllo esistenti sono state apportate anche azioni integrative ai sistemi procedurali adottati.

Si segnala, in particolare, l'adozione del Codice Etico che è elemento essenziale di riferimento del presente Modello.

3.1.3. Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (fase 5)

Scopo della fase 5 è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Eurist S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione della fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della società.

Eurist ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine proprie della società, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei dipendenti;
- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti e a dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D.Lgs. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da singole "Parti Speciali", predisposte, in ragione delle attività aziendali e dei Processi sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

- La Parte Speciale 1, denominata "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*", trova applicazione per le tipologie specifiche di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-bis del d.lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale 2, denominata "*Reati societari*", si applica per le tipologie di reato previste dai reati societari (quali, tra gli altri, false comunicazioni sociali, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, aggio) richiamati dagli artt. 25-ter e 25-sexies;
- la Parte Speciale 3, denominata "*Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico*" è relativa alle tipologie di reato richiamate dall'art. 25-quater;
- la Parte Speciale 4, denominata "*Delitti contro la personalità individuale*" relativa ai delitti richiamati dall'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale 5, denominata "*Reati transazionali*", relativa ai delitti richiamati dall'art. 10 della legge 16 Marzo 2006, n. 146 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale", adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001;
- la Parte Speciale 6, denominata "*Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro*", richiamati dall'art. 25-septies D. Lgs.231/2001;
- la Parte Speciale 7, denominata "*Reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*", richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale 8, denominata "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*", relativa ai reati informatici, introdotti con la legge n.48 del 18 Marzo 2008 recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio di Europa sulla criminalità informatica, richiamati dall'art. 24-bis D.Lgs. 231/2001;
- la Parte Speciale 9, denominata "*Reati di abuso di mercato*", richiamati dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 187-quinquies del D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n.58;
- Vi dono poi ulteriori Parti Speciali in merito agli aggiornamenti normativi del D.Lgs. n. 231/2001, relative ai reati di novella introduzione.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, verrà adottato dalla Eurist S.r.l.. In particolare, è demandato al Consiglio di Amministrazione della società, o laddove mancante all'Assemblea dei soci, di provvedere mediante delibera al recepimento del presente Modello, incluse le Parti Speciali.

CAPITOLO IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- la previsione di un "*riporto*" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo;
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- laddove si tratti di soggetti dipendenti, l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come "*unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*".

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "*bagaglio di strumenti e tecniche*" necessario per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (quest'ultimo laddove previsto).

4.1. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Delle varie opzioni possibili circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza, nessuna è migliore in senso assoluto. La preferenza andrà accordata in ragione di una serie di considerazioni riferite alla specifica realtà aziendale: complessità organizzativa, tipicità operative, numero e caratteristiche delle aree di rischio, articolazione del sistema di controllo preesistente, presenza di competenze interne adatte a ricoprire il ruolo, ecc.

In assenza di tali indicazioni, il Consiglio di Amministrazione della società ha optato per

una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare lo svolgimento delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione o, laddove mancante, dall'Assemblea dei soci. Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) fissa il compenso spettante all'Organismo di Vigilanza se monocratico ovvero, se collegiale, il compenso spettante ai membri componenti dell'Organismo di Vigilanza per l'incarico a ciascuno di essi assegnato.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza, i suoi compiti e i suoi poteri, vengono tempestivamente comunicati mediante la pubblicazione del presente documento sul sito aziendale e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato in un organo monocratico, il cui membro effettivo è nominato dall'Organo amministrativo.

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato (o dell'Assemblea dei soci), e i suoi membri sono rieleggibili, salva la possibilità di revoca anticipata per gravi ed accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Assemblea dei soci) per perdita dei requisiti di onorabilità.

La cessazione dall'incarico dell'Organismo di Vigilanza può avvenire anche per rinuncia del componente ovvero, se collegiale, di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci).

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati (dunque costituiscono cause di ineleggibilità e/ o decadenza):

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 per gli amministratori e dall'art. 2399 per i sindaci del Codice Civile;
- coloro che siano interdetti in via temporanea e/ o definitiva dai pubblici uffici;
- coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali;
- coloro che siano imputati per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/ 2001;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci delle società, gli amministratori;
- coloro che siano legati alle società da un rapporto di lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- coloro i quali abbiano vincoli di parentela con i componenti degli organi collegiali e/ o Direttore Generale, ovvero siano legati alla società, nonché alle eventuali altre

società del medesimo gruppo sociale, da interessi economici, o ricoprano incarichi, o si trovino in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera e contestualmente dispone il relativo aggiornamento del Modello.

In caso di Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, nell'ipotesi di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il Consiglio di Amministrazione. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri concessi con tale incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa delle società) mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (o dell'Assemblea dei soci), sentito il parere del Collegio Sindacale (laddove previsto), dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

Per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- i. una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale, a titolo meramente esemplificativo, l'omessa redazione informativa semestrale o della redazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (laddove previsto) di cui ai successivi paragrafi 4.6 e 4.7; l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 4.4;
- ii. "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).

In caso di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale (laddove previsto) – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture delle società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e responsabilità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità d'azione.

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) della società assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Le società, inoltre, provvederanno alla stipulazione di un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Gli Organismi di Vigilanza potranno avvalersi delle funzioni presenti nella società in virtù delle relative competenze, in particolare della Funzione Personale (ad esempio nella

comprensione dell'evoluzione dell'assetto organizzativo e di mutamento in ruoli e responsabilità delle figure apicali).

4.2. Regolamento interno dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato opera sulla base di un proprio regolamento interno che disciplina gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'Organismo di Vigilanza;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organismo di Vigilanza (ad esempio convocazione e *quorum* deliberativi dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, etc.).

Per quanto riguarda, in modo specifico, la calendarizzazione delle riunioni, il Regolamento dovrà prevedere che l'Organismo si riunisca almeno trimestralmente, e comunque, ogni qualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse all'espletamento delle attività proprie dell'Organismo di Vigilanza.

4.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati *ex* D.Lgs. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previsti;
- verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci) eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o delle operazioni aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Aree di attività a rischio" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e fanno parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono

essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- effettuare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza devono inoltre essere segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento delle presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad esempio adozioni di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere l'aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuove idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- segnalare alle funzioni aziendali titolari dell'azione disciplinare le eventuali violazioni del Codice Etico da parte del personale, al fine di ottenere i necessari aggiornamenti;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni, archivi e documenti delle società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture delle società ovvero di consulenti esterni;
- dispone di un budget definito dal Consiglio di Amministrazione (o dall'Assemblea dei soci) nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting* idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, etc.);
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci);
- effettua tutte le verifiche ed ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- dispone l'audizione delle risorse che possono fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello.

4.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (flussi informativi)

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito

sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, ASL, etc.);
- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - i. alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto;
 - ii. a pratiche non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società;
 - iii. a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che venga a conoscenza di un fatto o di una condotta rientrante nell'elenco precedente, deve riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (tramite indicazione di una posta riservata ed indirizzata direttamente a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza o tramite casella di posta elettronica dedicata); è facoltà dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare eventuali canali di comunicazione alternativi;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.5. Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza tiene costantemente informato l'Amministratore Delegato (o l'Amministratore Unico), salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della società etc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, presenta una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci) ed al Collegio Sindacale (laddove previsto).

È fatto obbligo all'Organismo di Vigilanza di redigere semestralmente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci), all'Amministratore Delegato (o all'Amministratore Unico) ed al Collegio Sindacale (laddove previsto) che deve contenere,

quanto meno, le seguenti informazioni:

- a) la sintesi delle attività svolte nel semestre dall'Organismo di Vigilanza;
- b) una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- c) una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- d) il resoconto delle segnalazioni ricevute dai soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico;
- e) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- f) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- g) il rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza redige, con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci), all'Amministratore Delegato (o all'Amministratore Unico) ed al Collegio Sindacale (laddove previsto).

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché li informi in merito alle attività dell'ufficio.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati e la relativa documentazione deve essere archiviata.

4.6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

CAPITOLO V - SISTEMA DISCIPLINARE

5. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il D.Lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta la parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti che non rivestono qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisso in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti delle società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 Maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari del CCNL applicabile, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione costituita;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi;
- licenziamento ai sensi del CCNL.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento della

violazione verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva. In caso contrario sarà disposta l'archiviazione dell'azione disciplinare.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale, anche dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo prima sentito a sua difesa;
- per tutti i provvedimenti disciplinari, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi cinque giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro sei giorni successivi alle giustificazioni presentate dal lavoratore, queste si riterranno raccolte;
- non si terrà conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari precedenti decorsi due anni dalla loro applicazione.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

5.2. Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia ed in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, Eurist intende portare a conoscenza dei dipendenti della società le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- incorre nel provvedimento della **ammonizione scritta**, il lavoratore che commette una non grave trasgressione delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotta nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento della **multa**, il lavoratore che:
 - a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
 - b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
 - c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
 - d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
 - e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;
 - f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
 - g) commetta mancanze che pregiudichino la disciplina della società.

In caso di maggiore gravità o recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione, mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.

- incorre nel provvedimento del **licenziamento con preavviso**, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 Luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;
- incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, a titolo esemplificativo:
 - a) insubordinazione verso i superiori;
 - b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
 - c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la sicurezza delle società o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento agli impianti, alle attrezzature od ai materiali di proprietà della società;
 - d) trafugamento di oggetti di proprietà della società;
 - e) rissa nei luoghi di lavoro, minacce gravi o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
 - f) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
 - g) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze sopra elencate, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento in cui ha avuto inizio la sospensione. In ogni caso, il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno dei precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un proprio dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, secondo la disciplina del Decreto, a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è

il Responsabile della Direzione nella quale presta servizio il lavoratore.

Questi adotterà i relativi provvedimenti, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestivamente informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, la società, una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra la società e il dipendente di livello dirigenziale, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.3. Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale (laddove previsto), l'Amministratore Delegato (o l'Amministratore Unico) e l'intero Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci). I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.4. Misure nei confronti dei Sindaci

I sindaci non sono soggetti apicali, tuttavia, in relazione alla posizione che occupano in società è astrattamente ipotizzabile, e per cui da scongiurare, il loro coinvolgimento in violazioni delle norme disciplinari. Alla notizia della violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5. Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti e collaboratori

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con le società delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la società, costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa della società di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO VI - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6. PREMESSA

La Eurist, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pure non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dall'Organismo di Vigilanza il quale, di concerto con la Direzione Human Resources, prevede appositi interventi formativi ed informativi atti a garantire la conoscenza da parte di tutti gli interessati del Modello e delle regole in esso contenuto. Il contenuto della comunicazione di cui al presente capitolo deve ricomprendere, come parte essenziale, il Codice Etico della società.

6.1. Dipendenti ed altri destinatari

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate, nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

Il Modello, accompagnato da una copia del Codice Etico della società, è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dipendenti della società in servizio. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con la funzione Human Resources che elabora il piano di intervento verso i dipendenti relativamente alla diffusione della conoscenza dei contenuti del Modello al momento della sua adozione.

Gli interventi formativi, attuati con gli strumenti ritenuti più idonei, sono di tipo mirato, in considerazione del diverso livello di coinvolgimento delle risorse nei processi aziendali sensibili e nell'esercizio dei poteri di firma delegati.

L'organizzazione delle iniziative di formazione ed informazione potrà svolgersi anche a distanza mediante l'utilizzo di risorse informatiche (E-learning), al fine di raggiungere in modo tempestivo tutte le risorse interessate e garantire la possibilità di aggiornamento in

ordine ad eventuali modifiche al Modello.

Ogni dipendente dovrà prendere visione del Modello e sottoscrivere la propria adesione ai principi ed alle regole in esso contenuti.

I neo assunti dovranno prendere visione del Modello insieme alla documentazione (tra cui: Codice Etico) che fa parte del set informativo predisposto da Eurist per garantire alle proprie risorse le conoscenze di primaria importanza.

Ogni componente degli Organi Sociali della società dovrà sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e condivisione dei contenuti del Modello.

Il Modello verrà portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni commerciali e finanziarie. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la società dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

CAPITOLO VII- ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7. ADOZIONE DEL MODELLO

La Eurist ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

7.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposto a controllo, sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2. Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazioni a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della società.

L'Organismo di Vigilanza, provvederà. Altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione (o l'Assemblea dei soci) circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento al Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò proposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci).

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci) la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 Giugno 2003 n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione (o all'Assemblea dei soci).